

STATUTO

“ ASSOCIAZIONE MINATORI NEBIDA – ONLUS”

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

- E' costituita l'Associazione denominata “ASSOCIAZIONE MINATORI NEBIDA – ONLUS” ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare

Art. 2

L'Associazione ha sede in **IGLESIAS (CI) frazione NEBIDA, Via Pertini n. 18**

Cod.fisc: 90030610928



FINALITÀ

Art. 3

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione non persegue scopi di lucro

All'Associazione è vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs n. 460/97

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

L'Associazione si obbliga a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

L'Associazione intende operare nel settore 7 *Tutela beni artistici e storici* (come da art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 460/97), a beneficio della collettività diffusa, mediante la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui D. Lgs. n. 490/99 (Testo Unico Disposizioni Legislative in materia di beni culturali e ambientali e i beni di cui al D.P.R. n. 1409 - Archivi di Stato), svolgendo le seguenti attività primarie:

Ricerca storica e sociale, con la raccolta e classificazione di documenti e materiali, in particolare quelli relativi all'attività mineraria, permettendone la consultazione e fruibilità alla collettività.

Tutela, conservazione e valorizzazione di beni d'interesse storico e culturale, in particolare quelli relativi all'attività mineraria nelle sue diverse articolazioni.

- Tutela della memoria del lavoro e della cultura mineraria.

Organizzazione di manifestazioni e iniziative tese a promuovere le suddette attività primarie e la produzione della relativa documentazione.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e

funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

DURATA

Art. 5

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

Art. 6

- Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) e le organizzazioni pubbliche e/o private che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi direttamente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 9

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10

- La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso non provvedendo al pagamento delle quote associative o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio

interessato può presentare ricorso entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI SOCIALI

Art. 13

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- Il Collegio dei Revisori dei conti (la cui costituzione è facoltativa).
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.



ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea, e pubblicazione dell'avviso sulla home page dell'eventuale sito web dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 16

- Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

All'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In Sede Ordinaria:

- approvare il Rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- approvare il Piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- fissare l'importo della quota sociale annua;
- eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e demandate per legge e per statuto.

In Sede Straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e demandate per legge e per statuto.

Art. 18

- L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, ed è validamente costituita:
 - in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci,
 - in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
- L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 19

- L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
- Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno il 60% dei soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30%.
- L'Assemblea Straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per trenta giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea Ordinaria ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea tra i soci dell'Associazione.

- I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni, o altri motivi di fuoriuscita, di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo coopterà il primo o più dei non eletti; nell'eventuale assenza di questi, l'Assemblea dei Soci procederà alla elezione dei nuovi componenti necessari nella prima riunione temporalmente successiva all'evento.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22

- Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- l'elezione, tra i suoi componenti, del Presidente;
 - la nomina, tra i suoi componenti, di un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
 - la nomina (facoltativa), tra i soci esterni al Consiglio, del Collegio dei Revisori dei conti;
 - le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali, da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - la redazione annuale del Rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - la predisposizione della Relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - la presentazione di un Piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - la fissazione della quota sociale annua;
 - la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - la redazione e approvazione dell'eventuale Regolamento interno e le eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23

- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

- Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con comunicazione scritta, o email o messaggio telefonico da far pervenire almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono risultare dallo specifico processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o fuoriuscite contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni per la ricostituzione del Consiglio Direttivo, da tenersi entro i successivi trenta, e curare nel contempo l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 25

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 26

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 27

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento interno può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

PRESIDENTE

Art. 28

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica quattro anni.

- Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 29

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. E' composto da due membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una Relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

- Il Collegio dei Revisori dei conti può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 31

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, se conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il

supporto dell'attività istituzionale;
ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. N. 460/97

Art. 32

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del Rendiconto economico finanziario annuo, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato Rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento

Art. 33

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

L'Associazione si obbliga a devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 34

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato il 13 gennaio 2017 dai soci riuniti in Assemblea Straordinaria con il seguente ordine del giorno: "Modifiche dello Statuto dell'Associazione Minatori Nebida, per adeguarlo alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, relativo alla costituzione di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale"

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Stefano Fiorio

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Stefano Fiorio

Nebida, 13 gennaio 2017

- 1 FEB. 2017

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

Agente Entrate
 00013365 00007C39 WD151001
 00039123 01/02/2017 10:57:11
 4578-00088 182833971526ED82
 IDENTIFICATIVO : 01158289883762

0 1 16 028908 376 2

fog. prop. ie _____
 ipotecaria _____
 Catastale _____
 Bolli _____
 M.V.M. _____

Registrato a Iglesias il _____
 al N. 192 Med. 3 Ved. _____
 ed esatto € Duecento



IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

200,00

SCIOGLIMENTO

Art. 33

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nomina anche i liquidatori.

L'Associazione si obbliga a devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 1° della legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 34

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitrato, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato il 13 gennaio 2017 dai soci riuniti in Assemblea straordinaria con il seguente ordine del giorno: "Modifiche dello Statuto dell'Associazione Minatori Nebida, per adeguarlo alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, relativo alla costituzione di Organizzazioni Non Lucative di Utilità Sociale."

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
[Handwritten signature]

Nebida, 13 gennaio 2017